

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE
Ottobre 2025

LEGISLAZIONE
(di Alice Savarino)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in G.U. nel periodo compreso tra il 1.10.25 e il 31.10.2025.

LEGGE 3 ottobre 2025, n. 147

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. (25G00154)

GU Serie Generale n.233 del 7.10.2025

Entrata in vigore del provvedimento: 8.10.2025

Con la l. n. 147/2025 è stato convertito, con modificazioni, il d.l. n. 116/2025, recante **disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi**, la cui approvazione era stata opportunamente segnalata nell'osservatorio normativo pubblicato in questa *Rivista* il 24.9.2025 e redatto dalla dott.ssa Laura Ricci.

Posto che la direttrice politico-criminale di fondo perseguita nell'ambito del decreto – orientata, in sostanza, ad inasprire la risposta punitiva nei confronti dei reati in materia di rifiuti, anche mediante il potenziamento degli strumenti investigativi in funzione di contrasto agli stessi – risulta sostanzialmente avvalorata dalla legge di conversione, saranno di seguito messe a fuoco le principali novità in materia penale e processuale penale emergenti dal confronto tra il testo originario del decreto e le scelte correttive operate in sede di conversione.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dalla riforma al **d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, si segnalano, in primo luogo, gli interventi correttivi operati dalla legge di conversione rispetto alla **fattispecie di abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255)**. In particolare:

- la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida introdotta al co. 1 dell'art. 255 per il caso in cui l'abbandono o il deposito vengano effettuati mediante l'utilizzo dei veicoli a motore viene inasprita con una forbice da quattro a sei mesi (nel decreto-legge era stata prevista da uno a quattro mesi);
- viene inserito, nel medesimo articolo, un nuovo illecito amministrativo (art. 255, co. 1.2) che sanziona con il pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro, salvo che

il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade. Se tale violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese (*ex art. 214 del codice della strada*).

In secondo luogo, va segnalata la rimodulazione operata dalla legge di conversione in relazione alla **fattispecie di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co. 1)** che, qualificata dal decreto in forma delittuosa, viene **nuovamente ricondotta a ipotesi contravvenzionale** – punita con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro – salvo che le condotte illecite riguardino rifiuti pericolosi, nel qual caso la pena comminata rimane quella della reclusione da uno a cinque anni. Inoltre, viene riformulata la **fattispecie di cui all'art. 256, co. 4, riconvertita in forma contravvenzionale** e destinata a punire la condotta di chi, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e non ricorrano le condizioni di cui al co. 1-bis, lett. a), n. 1) e 2), e lett. b) del medesimo art. 256. Un ulteriore intervento correttivo riguarda l'ipotesi di cui al **co. 5 dell'art. 256** – attività non consentite di miscelazione di rifiuti – in relazione alla quale la pena dell'arresto da sei mesi a due anni viene ora prevista in forma alternativa, e non più cumulativa, rispetto alla pena dell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

In terzo luogo, nell'ambito della fattispecie di cui all'**art. 258 d.lgs. 152/2006**, riguardante **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**, viene inserita un'ulteriore ipotesi delittuosa al co. 4, destinata a punire con la reclusione da uno a tre anni chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti.

La legge di conversione interviene anche sulla **nuova aggravante dell'attività di impresa introdotta dal decreto (art. 259-bis del d.lgs. n. 152/2006)**, **riducendone il raggio di operatività** ai soli casi in cui i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Sono stati infatti soppressi il secondo e il terzo periodo della fattispecie come formulata dal decreto-legge, che prevedevano, da un lato, l'aggravamento della pena per il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa e, dall'altro, l'applicazione ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Un intervento particolarmente significativo operato dalla legge in esame riguarda l'introduzione nel corpo del decreto-legge oggetto di conversione di un nuovo **art. 2-bis** recante **Misure urgenti in materia di pene accessorie**, alla luce del quale viene ampliato il novero di pene accessorie in relazione ad alcune ipotesi di delitti contro l'ambiente previsti nel codice penale. In particolare, la norma prevede che *“Le persone condannate con sentenza*

definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale non possono ottenere, per un periodo non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- d) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. L'interdizione di cui al comma 1 determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al medesimo comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti».

Da segnalare, infine, l'intervento della legge di conversione sull'estensione ad alcune ipotesi di reati ambientali espressamente individuati dell'ambito di applicazione della **misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria** dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, di cui all'**art. 34 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159** (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), già operata dal decreto-legge. In sede di conversione, si è introdotta la possibilità che, in questi casi, la proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni possa essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona sottoposta a procedimento penale ha la propria dimora.

CORTE COSTITUZIONALE
(di Greta Accatino)

C. cost., 30.10.2025 n. 157 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-*bis* co. 1 Cp, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale (art. 378 Cp), dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Taranto. La Corte ha altresì dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-*bis* co. 1 Cp sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza (art. 372 Cp) e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* Cp), e all'art. 27 co. 3 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Taranto.

Le censure del rimettente si sono appuntate sull'art. 168-*bis* co. 1 Cp, nella parte in cui impedisce all'imputato del delitto di favoreggiamento reale di accedere all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. In particolare, ad avviso del G.u.p. presso il Tribunale di Taranto, la citata preclusione contrasterebbe con gli artt. 3 e 27 Cost. Sotto il primo profilo, si osserva che la m.a.p. è ammissibile per i reati di favoreggiamento personale, falsa testimonianza, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. D'altro canto, l'impossibilità per l'imputato di definire il procedimento a suo carico con il rito alternativo *de quo* violerebbe l'art. 27 Cost., potendo condurre all'inflizione di pene percepite come ingiuste.

Preliminarmente, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione relativa all'art. 3 Cost. per disparità di trattamento con il delitto di favoreggiamento personale, perché non sufficientemente motivata in ordine alla sua non manifesta infondatezza. Dopodiché, ha affrontato il tema della lesione del principio di uguaglianza rispetto ai reati di cui agli artt. 372 e 377-*bis* Cp, rilevando che si tratta di fattispecie molto diverse, sia per quanto riguarda la struttura, che per quanto attiene ai beni giuridici tutelati. Pertanto, i giudici costituzionali hanno concluso per l'infondatezza della questione. La stessa sorte è, infine, spettata all'ultimo profilo di doglianza del rimettente. Secondo la Corte, infatti, l'esclusione del favoreggiamento reale dall'ambito di applicazione della messa alla prova non ne compromette le finalità special-preventive: tale reato non può essere qualificato come scarsamente offensivo, né espressione di una ridotta pericolosità dell'imputato. Infine, la risocializzazione del soggetto può essere

efficacemente perseguita attraverso altri istituti previsti dall'ordinamento, diversi dalla messa alla prova.

C. cost., 21.10.2025 n. 154 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 2 e, in via consequenziale, dell'art. 5 del d.lgs. 15.1.2016 n. 8, sollevate, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica. La Corte ha altresì dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 116 co. 15 del d.lgs. 30.4.1992 n. 285, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 co. 2 e 27 co. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica.

Nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, il Tribunale di Firenze ha sollecitato il giudice delle leggi a dichiarare l'illegittimità degli artt. 1 co. 2 e 5 d.lgs. 8/2016 e 116 co. 15 d.lgs. 285/1992. Le questioni sollevate erano quattro: la prima e la terza concernevano l'art. 1 co. 2 d.lgs. 8/2016 (e di riflesso anche il co. 5), norma che, dopo aver disposto che la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena detentiva riguarda anche le ipotesi aggravate punite con pena detentiva, precisa che in tal caso «le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato». La seconda e la quarta questione avevano invece di mira l'art. 116 co. 15 cit., nella parte in cui prevede come reato la fattispecie di guida senza patente in ipotesi di recidiva nel biennio e, in subordine, laddove punisce detta fattispecie con la pena dell'arresto e dell'ammenda, invece che con quest'ultima soltanto. Una condizione soggettiva del soggetto agente, insomma, determina la rilevanza penale di un fatto che, altrimenti, sarebbe un mero illecito amministrativo e influisce altresì sul genere di pena da infliggere (non solo quella pecuniaria, ma altresì la pena detentiva).

La Corte ha concluso per l'infondatezza nel merito di tutte le questioni sollevate. Anzitutto, si osserva che l'art. 1 co. 2 d.lgs. 8/2016 non contrasta con i dettami di cui alla legge delega, perché il legislatore delegato, nell'«attribuire il massimo ambito applicativo alla clausola generale di depenalizzazione recata dalla legge delega, [...] ha lasciato, tuttavia, doverosamente ferma la rilevanza penale delle fattispecie aggravate dei reati di cui si discute, per le quali la normativa allora vigente prevedeva, in ragione del più accentuato disvalore del fatto, anche o soltanto la pena della reclusione o dell'arresto». Inoltre, dette fattispecie non avrebbero, in ogni caso, potuto essere ricondotte nell'ambito di applicazione del criterio di delega, atteso che quest'ultimo non limitava la condizione di operatività della depenalizzazione – ossia che il reato fosse punito esclusivamente con la pena pecuniaria – alla sola fattispecie base. Secondo la Corte, una logica conseguenza di quanto sopra è l'infondatezza pure della questione subordinata: se la fattispecie base è depenalizzata, il giudice non può continuare a

considerare l'aggravante come tale; quest'ultima diviene necessariamente una fattispecie autonoma di reato.

Successivamente, la Corte ha esaminato le censure relative all'art. 116 co. 5 cit. Sul punto chiariscono i giudici costituzionali che la recidiva rilevante nella guida senza patente non assume le fattezze di un marchio indelebile che il reo non può cancellare: essa, infatti, deve manifestarsi entro due anni dalla precedente violazione accertata. Trascorso tale periodo senza nuove infrazioni, il soggetto riacquista – con riguardo ad eventuali successive condotte di guida senza patente – la medesima posizione giuridica della generalità dei consociati. Comunque sia, la condotta di guida senza patente è poi intrinsecamente pericolosa per la sicurezza stradale e per l'incolumità delle persone e delle cose, quindi, si giustifica un differente trattamento del recidivo rispetto a chi si ponga alla guida di un mezzo in difetto del corrispondente titolo abilitativo per la prima volta.

C. cost., 16.10.2025 n. 151 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 Cp, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 Cp, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis Cp, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99 co. 4 Cp.

La Corte d'assise di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 Cp, nella parte in cui, rispetto al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, vieta che le circostanze attenuanti generiche possano essere dichiarate prevalenti sull'aggravante della recidiva reiterata.

La Corte ha accolto le doglianze del rimettente e ha concluso per l'incostituzionalità dell'art. 69 co. 4 Cp *in parte qua*. Infatti, secondo il giudice delle leggi, le circostanze attenuanti generiche permettono di mitigare la pena non soltanto in rapporto ai profili oggettivi del fatto, ma altresì «ad aspetti soggettivi dell'autore del reato o a caratteristiche “atipiche” di quest'ultimo». In tal senso, il divieto in discorso contrasta con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena, con il principio di uguaglianza e altresì con quello di offensività. Infatti, la legge deve prevedere, e il giudice applicare, pene proporzionate alla gravità del reato, tanto sul piano oggettivo, quanto su quello soggettivo, e la pena dev'essere parametrata alla situazione personale del condannato. Inoltre, il divieto viola il principio di cui all'art. 3 Cost.: non è ragionevole punire con la stessa sanzione due soggetti, entrambi recidivi reiterati e autori del medesimo episodio di sequestro a scopo di estorsione, quando solamente per uno di essi ricorrano le condizioni per riconoscere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata. Da ultimo, secondo la Corte, la

disposizione censurata contrasta con il principio di offensività: la pena deve rappresentare la risposta ad un preciso fatto di reato e non può essere impiegata per contenere la pericolosità sociale del suo autore.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Filippo Venturi)

C. EUR., 09.10.2025, PETRUZZO E ALTRI C. ITALIA

«**Art. 7:** Non violazione – *Nulla poena sine lege* – Confisca di terreni e edifici oggetto di un reato di lottizzazione abusiva – Disposizioni che prevedevano il reato di lottizzazione abusiva sufficientemente prevedibili – Accertamento da parte dei giudici penali di tutti gli elementi costitutivi del reato di lottizzazione abusiva, pur concludendo per il non luogo a procedere a causa della sola prescrizione, configurandosi, in sostanza, come una condanna nei confronti delle persone che avevano partecipato al procedimento penale – Confisca pronunciata in modo prevedibile; e

Art. 7: Violazione – *Nulla poena sine lege* – Confisca di edifici acquistati da terzi ritenuti responsabili della commissione del reato di lottizzazione abusiva sulla base di un accertamento sostanziale di responsabilità effettuato nell'ambito di un incidente di esecuzione – Ricorrenti che hanno subito una pena nonostante l'assenza di partecipazione al processo penale e di una condanna preventiva – Accertamenti dei giudici interni configurabili, in sostanza, come una condanna – L'accertamento di una responsabilità penale *a posteriori* e nell'ambito di un procedimento avviato esclusivamente su iniziativa di terzi non può essere considerato una condanna preventiva atta a giustificare l'imposizione di una pena; e

Art. 1 Protocollo n. 1: Violazione – Rispetto dei beni – Carattere sproporzionato della confisca dei terreni e degli edifici appartenenti ai ricorrenti che avevano partecipato al procedimento penale – Oneri eccessivi e sproporzionati – Rottura del giusto equilibrio – Violazione degli obblighi procedurali derivanti dall'art. 1 Protocollo n. 1 nei confronti dei terzi acquirenti».

Il caso Petruzzo e altri c. Italia concerne la confisca di terreni e fabbricati appartenenti ai ricorrenti, ritenuti oggetto del reato di lottizzazione abusiva. I ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione EDU, l'imprevedibilità della normativa penale applicata e l'imposizione di una sanzione in assenza di condanna. Inoltre, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1, sostengono di aver subito un'ingerenza nei loro beni priva di base legale e sproporzionata. I ricorrenti acquirenti, estranei al procedimento penale, invocano inoltre l'art. 6 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione dell'art. 7 CEDU per i ricorrenti che avevano partecipato al processo penale concluso per prescrizione (primo gruppo), ritenendo la fattispecie di lottizzazione abusiva e la confisca basata su di essa - disposta dopo l'accertamento di tutti gli elementi del reato - prevedibili. La Corte rileva invece la violazione dell'art. 7 CEDU per i ricorrenti che non avevano partecipato al processo penale (secondo gruppo): a loro la confisca è stata applicata come "pena" senza previa condanna e sulla base di un accertamento solo esecutivo, con gravi limitazioni dei diritti di difesa, in contrasto con il principio di legalità. Con riguardo all'art. 1 del Protocollo n. 1, la Corte rileva la violazione per

entrambi i gruppi di ricorrenti. Pur perseguendo un fine legittimo, la confisca è stata applicata in modo sproporzionato e automatico senza un'adeguata valutazione in concreto per il primo gruppo e, quanto al secondo gruppo, è stata irrogata senza la loro effettiva partecipazione al procedimento, con conseguente vizio anche procedurale nella tutela della proprietà.

C. EUR., 23.10.2025, TARTAMELLA E ALTRI C. ITALIA

«**Art. 1 Protocollo n. 1:** Violazione parziale – Godimento pacifico dei beni – Sequestro e confisca dei beni delle ricorrenti, di valore equivalente ai proventi dei reati commessi dai loro familiari, sul presupposto che fossero nella disponibilità dei rei – Applicabilità dell'art. 1 Protocollo n. 1 – Mancato accertamento da parte dei giudici nazionali, in modo ragionevole e sulla base di elementi oggettivi, che le prime due ricorrenti fossero mere intestatarie fittizie dei beni confiscati e che questi appartenessero in realtà agli autori dei reati – Al contrario, i giudici interni hanno esaminato il comportamento della terza e quarta ricorrente e dei rei in relazione ai beni oggetto del procedimento, individuando elementi specifici che indicavano come fossero nella disponibilità dei rei; e

Art. 6 co. 1 (civile): Non violazione – Accesso a un tribunale – La terza ricorrente ha avuto un'opportunità ragionevole e sufficiente per contestare adeguatamente la misura di confisca nell'ambito del procedimento esecutivo, ritenuto sufficiente ai fini della tutela dei suoi diritti civili – Nessun elemento di arbitrarietà o manifesta irragionevolezza; e

Art. 7: Irricevibile - *Ratione materiae* – Confisca per equivalente non configurabile come pena nei confronti delle familiari considerate intestatarie fittizie – Sequestro preventivo non configurabile come pena – Applicazione dei principi stabiliti nella sentenza G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia [GC].».

Il caso Tartamella e altri c. Italia concerne la confisca di beni appartenenti alle ricorrenti, di valore equivalente al profitto di reati ommessi da loro familiari, sul presupposto che tali beni fossero nella “disponibilità” degli autori dei reati. Le ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione EDU, di essere state colpite da una sanzione penale per fatti altrui, in base a una normativa imprevedibile e applicata senza una condanna personale e, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1, di aver subito un'ingerenza arbitraria e sproporzionata nel loro diritto di proprietà, non essendo stato dimostrato che i beni appartenessero in realtà ai condannati. La terza ricorrente denuncia inoltre la violazione dell'art. 6 co. 1 CEDU sul piano civile, sostenendo di non aver avuto accesso a un rimedio effettivo per contestare la confisca.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU dichiara inammissibile, *ratione materiae*, la doglianza relativa all'art. 7 CEDU, ritenendo che le misure di confisca e sequestro applicate alle ricorrenti non costituiscano “pene” ai sensi della Convenzione, in quanto dirette non a punire i terzi formalmente intestatari, ma a colpire i beni nella disponibilità effettiva degli autori del reato. Esclude inoltre la

violazione dell'art. 6 co. 1 CEDU, rilevando che la ricorrente che lo aveva invocato aveva avuto la possibilità effettiva di far valere le proprie ragioni dinanzi ai giudici dell'esecuzione, che hanno esercitato un controllo pieno e non arbitrario. La Corte accerta invece una violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 per due delle ricorrenti, in quanto i giudici nazionali hanno disposto la confisca dei loro beni sulla base di elementi generici e senza un accertamento concreto della reale disponibilità degli stessi da parte dell'autore del reato. Al contrario, nessuna violazione è riscontrata nei confronti delle altre due ricorrenti, per le quali i giudici interni avevano individuato specifici e sufficienti elementi a sostegno della fittizietà della loro titolarità.

C. EUR., 07.10.2025, HELME C. ESTONIA

«**Art. 6 (penale):** Non violazione – Equo processo – Condanna del ricorrente a seguito di conversazioni esplicitamente sessuali con un agente di polizia sotto copertura che si fingeva una ragazza di 12 anni in una chatroom online, e utilizzo delle relative prove nel procedimento penale a suo carico – Presunto adescamento in un contesto online – Esistenza di validi motivi per l'avvio dell'operazione sotto copertura sulla base di informazioni relative a potenziali adescamenti sessuali di minori sul sito web in questione – Possibilità di identificare preventivamente i potenziali sospetti in un contesto online prima di avviare un'operazione sotto copertura – Mancanza di un sospetto oggettivo che fosse il ricorrente, in particolare, a essere coinvolto in attività criminali o predisposto a tali condotte non decisiva – Esistenza di un sospetto oggettivo riferito a uno spazio virtuale definito e limitato – Contesto dei reati contro i minori – Avvio dell'operazione sotto copertura non implicava l'intenzione di indurre il ricorrente a delinquere – Comportamento della polizia non costituiva di per sé attività illecita né presupponeva azioni illegali da parte dell'interlocutore – L'agente di polizia sotto copertura non ha abbandonato l'atteggiamento passivo richiesto – Il ricorrente non è stato sottoposto a pressioni esplicite o implicite a commettere il reato contestato – L'impiego dell'agente sotto copertura non equivaleva a istigazione».

Il caso Helme c. Estonia concerne un'operazione di polizia sotto copertura condotta online, nel corso della quale un agente, fingendosi minorenne in una chat, avrebbe indotto il ricorrente a commettere un reato. Costui lamenta che le prove così ottenute, frutto di un'istigazione artificiosa e non fondata su sospetti preesistenti, sono state utilizzate nel processo penale a suo carico, in violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione di tale norma. Secondo la Corte, l'operazione sotto copertura svolta interamente online era giustificata da informazioni specifiche su possibili adescamenti di minori in una determinata chat, era autorizzata e controllata. Inoltre, l'agente ha mantenuto un ruolo "essenzialmente passivo". In assenza di pressione o sollecitazione da parte della polizia e a fronte di un vaglio giudiziario effettivo, l'utilizzo processuale delle prove raccolte non ha compromesso l'equità del processo penale a carico del ricorrente.

C. EUR., 14.10.2025, TUĞLUK C. TURCHIA

«**Art. 5 co. 1 e 3:** Violazione – Mancanza di un ragionevole sospetto a giustificazione della custodia cautelare di una nota politica, sospettata di aver costituito o diretto un’organizzazione terroristica armata – Custodia cautelare priva del requisito della ragionevolezza; e

Art. 10: Violazione – Libertà di espressione – Il carattere illecito della custodia cautelare ha inciso sulla legittimità dell’ingerenza; e

Art. 15: Violazione – Nessuna misura derogatoria applicabile alla situazione; e

Art. 18 (+ Art. 5): Violazione – Restrizioni per scopi non autorizzati – Custodia cautelare finalizzata a soffocare il pluralismo e a limitare la libertà del dibattito politico».

Il caso Tuğluk c. Turchia concerne la detenzione preventiva della ricorrente, nota figura politica, accusata di aver fondato o diretto un’organizzazione terroristica armata. La ricorrente sostiene che la misura è stata disposta unicamente in ragione delle sue attività politiche e delle sue dichiarazioni pubbliche in qualità di co-presidente di un’associazione che lei sosteneva perseguire fini pacifici e riconosciuti anche dalle autorità. Denuncia che la sua detenzione era irragionevole e che voleva incidere sulla sua libertà di espressione, ristretta per ragioni non autorizzate. Invoca dunque gli artt. 5 co. 1-3-4, 10, 11 e 18 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU rileva la violazione delle norme invocate dalla ricorrente. Con riguardo all’art. 5 CEDU, la Corte ritiene che la detenzione preventiva della ricorrente non si è basata su un ragionevole sospetto di reato, poiché le autorità non hanno fornito prove oggettive della sua partecipazione a un’organizzazione terroristica. La Corte accerta inoltre la violazione dell’art. 10 CEDU, poiché la privazione della libertà per dichiarazioni di natura politica non costituisce un’ingerenza “prevista dalla legge” né necessaria in una società democratica. Infine, la Corte ravvisa la violazione dell’art. 18 in combinato disposto con l’art. 5 co. 1 CEDU, affermando che la detenzione perseguiva uno scopo politico ulteriore, volto a reprimere il pluralismo e a limitare il dibattito democratico.

C. EUR., 14.10.2025, B.F. C. GRECIA

«**Art. 3 (sostanziale):** Violazione – Trattamento degradante – Detenzione del ricorrente, in attesa di espulsione, per due mesi e diciotto giorni in un commissariato di polizia greco privo dei servizi necessari per una permanenza prolungata; e

Art. 13 (+ Art. 3): Violazione – Mancanza di un riesame giudiziario effettivo delle doglianze del ricorrente riguardanti le condizioni di detenzione, il suo stato di salute e l’adeguatezza delle cure mediche – Assenza di un rimedio effettivo; e

Art. 5 co. 1: Non violazione – Privazione della libertà – Detenzione del ricorrente in attesa di espulsione conforme al diritto interno – Buona fede – Nessun elemento indicativo di negligenza – Le carenze nelle condizioni di detenzione non hanno compromesso il nesso tra la base legale della misura e le modalità della sua esecuzione al punto da renderla arbitraria – Durata della detenzione non eccessiva».

Il caso B.F. c. Grecia concerne la detenzione di un cittadino iraniano entrato irregolarmente nel Paese e richiedente asilo in ragione del proprio orientamento sessuale e delle convinzioni religiose. Il ricorrente lamenta l'illegittimità e le condizioni degradanti della detenzione subita per oltre due mesi in un commissariato inadatto a permanenze prolungate, l'assenza di un controllo giudiziario effettivo sulla legittimità della misura e la mancanza di un rimedio efficace per contestare le condizioni detentive. Egli denuncia inoltre l'arbitrarietà della sua detenzione. Invoca pertanto gli artt. 3, 5 co. 1-4 e 13 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione dell'art. 3 CEDU, ritenendo che la detenzione dell'interessato integrasse un trattamento degradante per le condizioni di sovraffollamento e mancanza di servizi adeguati. Accerta altresì la violazione dell'art. 13, in combinato disposto con l'art. 3 CEDU, poiché i rimedi interni non avevano offerto una tutela effettiva contro tali condizioni: le autorità avevano respinto i ricorsi del ricorrente con motivazioni standardizzate, senza un esame effettivo delle sue doglianze. Al contrario, la Corte esclude la violazione dell'art. 5 co. 1 CEDU, poiché la detenzione, disposta in vista dell'espulsione e poi del riesame della domanda d'asilo, era fondata su una base legale adeguata, non risultando alcuna negligenza né potendo essa considerarsi arbitraria solo per le sue modalità esecutive degradanti.

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

C.G.U.E, Sez. X, 2.10.2025, L.Z., C-391/24

«La decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, dev'essere interpretata nel senso che il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza con la quale è disposta la libertà vigilata di una persona che sconta una pena privativa della libertà, corredata di una condizione particolare che impone che detta persona si sottoponga a una «terapia con ricovero» per i suoi disturbi psichici in un istituto di custodia, non rientrano nell'ambito di applicazione di tale decisione quadro, cosicché l'autorità competente dello Stato di esecuzione non può essere tenuta a riconoscere e a eseguire una siffatta sentenza sulla base di detta decisione quadro».

La questione trae origine da un procedimento relativo alla libertà vigilata di LZ, cittadino olandese condannato in Belgio per reati sessuali. Scontata la pena detentiva di otto anni, il condannato è rimasto soggetto a un periodo di dieci anni di messa alla prova, su ordine del tribunale dell'esecuzione penale. Il giudice belga, ritenendo che sussistesse un elevato rischio di recidiva, ha disposto che la libertà vigilata fosse subordinata all'obbligo di sottoporsi a una «"terapia con ricovero" a lungo termine in un istituto di custodia» (§27). Poiché LZ non disponeva in Belgio del permesso di soggiorno né di copertura sanitaria, è stato richiesto alle autorità olandesi di eseguire la misura nei Paesi Bassi. Queste ultime hanno tuttavia sostenuto che una simile misura, pur qualificata come libertà vigilata, ha natura detentiva e non può rientrare nell'ambito della DQ 2008/947/GAI, che riguarda soltanto misure non privative della libertà.

La Corte ha ritenuto che gli ambiti di applicazione delle DQ 2008/947/GAI e 2008/909/GAI siano reciprocamente esclusivi. La prima si applica al riconoscimento di decisioni definitive che hanno ad oggetto la sospensione condizionale della pena, la condanna condizionale e le sanzioni sostitutive, mentre la seconda disciplina il riconoscimento e l'esecuzione di pene detentive o di misure che privano la persona della libertà. Pertanto, secondo i Giudici del Lussemburgo, una libertà vigilata corredata dall'obbligo di sottoporsi a una terapia con ricovero a lungo termine in istituto di custodia costituisce, per la sua natura, una misura privativa della libertà e non può essere oggetto di riconoscimento e di esecuzione ai sensi della DQ 2008/947/GAI. Al contrario, deve trovare applicazione la DQ 2008/909/GAI.

C.G.U.E, Sez. V, 2.10.2025, L.D. (*Criminal Injuries Compensation Tribunal*), C-284/24

«L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato dev'essere interpretato nel senso che esso osta a un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che, per principio, escluda, per quanto riguarda il danno morale, qualsiasi indennizzo per il dolore e la sofferenza patiti da tali vittime. Nonostante la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria dei sistemi nazionali di indennizzo, di modo che gli Stati membri non devono necessariamente prevedere un ristoro completo del danno materiale e morale subito da tali vittime, un indennizzo equo ed adeguato, ai sensi di tale disposizione, richiede, in sede di determinazione di un siffatto indennizzo, di tener conto della gravità delle conseguenze, in capo alle vittime, dei reati perpetrati, nonché del risarcimento che tali vittime possono ottenere a titolo della responsabilità da fatto illecito dell'autore del reato».

La questione trae origine da un procedimento in cui L.D. ha chiesto all'Irlanda un equo indennizzo, essendo egli stato vittima di un'aggressione subita a Dublino, che gli ha causato una grave lesione oculare, oltre a svariati altri danni fisici e psichici. L.D. ha, tuttavia, ottenuto solo il rimborso di spese vive per EUR 645,65, poiché il sistema irlandese esclude il ristoro del danno morale. La High Court, giudice del rinvio, ha così chiesto alla Corte di Giustizia se l'art. 12 par. 2 Direttiva 2004/80/CE imponga di includere nel concetto di "indennizzo equo e adeguato" anche il danno morale.

La Corte ha ritenuto che il citato art. 12 par. 2 attribuisce alle vittime di reati intenzionali violenti il diritto a un indennizzo "equo e adeguato" che, pur non dovendo coincidere con il pieno risarcimento civilistico né garantire sempre un ristoro integrale, non può essere meramente simbolico: un indennizzo «deve essere fissato tenendo conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e deve quindi rappresentare un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito» (§28). Spetta al giudice nazionale verificare, caso per caso, che l'importo riconosciuto rifletta la gravità delle conseguenze e tenga conto dell'eventuale ristoro ottenibile dall'autore del reato; con la precisazione che la sostenibilità finanziaria non può incidere sul diniego di concessione dell'indennizzo per il danno morale subito.

C.G.U.E, Sez. I, 9.10.2025, S.H., C-798/23

«L'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi di tale disposizione, un procedimento al termine del quale un giudice nazionale può disporre, a causa dell'inosservanza delle condizioni che accompagnavano una

pena di sottoposizione a sorveglianza di polizia alla quale l'interessato era stato precedentemente condannato in aggiunta ad una pena privativa della libertà, la conversione del periodo non scontato di tale pena accessoria in una pena privativa della libertà, conteggiando due giorni di sorveglianza di polizia come un giorno di privazione della libertà».

La questione trae origine dall'esecuzione, in Irlanda, di un MAE emesso dalla Lettonia nei confronti di SH, condannato a una pena detentiva accompagnata da una pena accessoria di sorveglianza di polizia. In seguito alla violazione delle condizioni imposte, il giudice lettone – in assenza dell'interessato – ha disposto la conversione della sorveglianza in pena detentiva e chiesto la consegna per l'esecuzione. Il giudice del rinvio dubita, quindi, che tale pronuncia costituisca una “decisione” ai sensi dell'art. 4 *bis* par. 1 DQ 2002/584/GAI e, quindi, che ricada nell'ambito della tutela offerta al condannato non comparso personalmente.

La Corte ha chiarito che la nozione di “decisione” di cui all'art. 4 *bis* par. 1 DQ 2002/584/GAI, concetto autonomo del diritto dell'Unione europea, comprende non solo le sentenze di condanna originarie, ma anche quelle che, pur successive, modificano la natura o la portata della pena, incidendo sul suo carattere privativo della libertà. La conversione della sorveglianza di polizia in detenzione, nell'ottica dei Giudici del Lussemburgo, non rappresenta una mera modalità esecutiva della pena precedente irrogata (al pari della revoca della sospensione condizionale), bensì una nuova decisione penale, dal momento che trasforma una pena accessoria non detentiva in una pena privativa della libertà personale.